

ALLEGATO A

Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura "Pagamenti Agroambientali" - azioni 214. a1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e 214. a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" - del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana.

- 1 Codice Misura
- 2 Denominazione della misura
- 3 Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano.
- 4 Descrizione della misura ed articolazione interna.
 - 4.1 Sottomisura 214 a
 - 4.1.1 Pagamenti agroambientali
 - 4.1.2 a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica
 - 4.1.2.1 Interventi ammissibili al finanziamento
 - 4.1.2.2 Ulteriori specifiche
 - 4.1.2.3 Limitazioni ed esclusioni
 - 4.1.2.4 Beneficiari
 - 4.1.2.5 Ulteriori specifiche
 - 4.1.2.6 Forma del sostegno
 - 4.1.2.7 Localizzazione degli interventi.
 - 4.1.2.8 Condizioni di accesso
 - 4.1.2.9 Impegni specifici collegati all'azione
 - 4.1.2.10 Tassi di contribuzione e minimi/massimi
 - 4.1.3 a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata
 - 4.1.3.1 Interventi ammissibili al finanziamento
 - 4.1.3.2 Ulteriori specifiche
 - 4.1.3.3 Limitazioni ed esclusioni
 - 4.1.3.4 Beneficiari
 - 4.1.3.5 Forme del sostegno
 - 4.1.3.6 Localizzazione degli interventi
 - 4.1.3.7 Condizioni di accesso
 - 4.1.3.8 Impegni specifici collegati all'azione
 - 4.1.3.9 Tassi di contribuzione e minimi/massimi
 5. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
 6. Criteri di selezione delle domande
 7. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e misure regionali
 8. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi
 9. Rispetto degli impegni specifici
 10. Riduzioni ed esclusioni
 11. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura
 12. Combinazione e cumulo di diversi impegni
 13. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree
 14. Adempimenti procedurali
 - 14.1 Fasi del Procedimento
 - 14.2 Presentazione delle domande di pagamento
 - 14.3 Ricevibilità delle domande
 - 14.4 Costituzione del fascicolo aziendale
 - 14.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande
 - 14.5.1 Domande di Aiuto e di Pagamento
 - 14.6 Termini per la presentazione delle domande
 - 14.6.1 Domande di aiuto e pagamento per le istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007
 - 14.6.2 Domande di aiuto e pagamento prima attivazione del Bando
 - 14.6.3 Domande di aiuto e di pagamento a regime
 - 14.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. CE 1257/99
 - 14.8 Domande di ampliamento
 - 14.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore
 - 14.10 Recesso/Trasferimento impegno
 - 14.11 Integrazione documentale
 - 14.12 Adempimenti istruttori
 - 14.13 Istruttoria recupero
 15. ALLEGATO A

1 Codice Misura

Il codice della misura è il 214.

2 Denominazione della misura

Pagamenti agro-ambientali (art.36, a, iv/ art.39 Reg. (CE) 1698/05)

3 Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano.

La misura si collega direttamente all'obiettivo specifico del PSR 'conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio' e prevede azioni finalizzate a promuovere il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio attraverso una utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli al fine di:

- incrementare la compatibilità delle pratiche agricole con l'ecosistema delle diverse aree della regione, con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento dei corpi d'acqua, al contenimento dell'erosione, alla salvaguardia della fertilità dei suoli, alla difesa della biodiversità;
- sostenere i sistemi di produzione agricola che hanno un impatto limitato sull'ambiente (agricoltura biologica);
- salvaguardare il paesaggio toscano che è sempre più minacciato, al pari di altri, dalla semplificazione degli ordinamenti produttivi e dall'abbandono dell'agricoltura nelle aree marginali;
- salvaguardare il patrimonio genetico regionale, costituito da varietà vegetali e razze animali spesso a rischio di estinzione.
- ottenere prodotti che danno maggiori garanzie di salubrità, rispondendo così alla richiesta di fasce sempre più ampie di consumatori.

L'obiettivo generale perseguito è quello di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio.

4 Descrizione della misura ed articolazione interna.

Il Reg. CE n°1698/05, individua come obiettivi generali delle misure agroambientali il contributo ai processi di sviluppo sostenibile, così come ribadito nelle conclusioni della Presidenza al termine del Consiglio Europeo di Goteborg del 2001, nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e ripreso negli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale. Le indennità per gli interventi agroambientali sono un importante strumento di attuazione di tale politica: in particolare, si prevede il sostegno per particolari metodi di gestione del territorio, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Tra i punti chiave da prendere in considerazione, il Regolamento individua: la tutela della biodiversità; la gestione dei siti Natura 2000; la protezione dell'acqua e del suolo; l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca; l'uso sostenibile di antiparassitari.

La misura prevede in generale pagamenti per interventi agroambientali messi in opera volontariamente da agricoltori o altri gestori del territorio volti al raggiungimento degli obiettivi sopraenunciati per il raggiungimento dei quali è possibile il passaggio di impegno tra le diverse azioni della misura stessa purchè la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente sia sostanzialmente rafforzato. Inoltre i diversi impegni agroambientali e/o per il benessere degli animali possono essere combinati a condizione che essi risultino complementari e compatibili; il premio totale ad ettaro non può comunque superare i massimali indicati dal reg. CE n. 1698/05 e un impegno di natura ambientale ai sensi della presente azione può essere convertito in un impegno di primo imboschimento di terreno agricolo ai sensi dell'articolo 43 del Reg. CE 1698/05, qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente sia sostanzialmente rafforzato.

L'assunzione degli impegni, da parte degli interessati, di durata quinquennale, prevede la corresponsione di un pagamento forfetario versato annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi sostenuti dal beneficiario.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

214 a Pagamenti agroambientali

214 b conservazione delle risorse genetiche

4.1 Sottomisura 214 a

4.1.1 Pagamenti agroambientali

La sottomisura prevede pagamenti per impegni agroambientali, messi in opera volontariamente da agricoltori o altri soggetti gestori del territorio, volti al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati. Gli impegni, di durata quinquennale, sono assunti a fronte della corresponsione di un pagamento forfetario versato annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed i minori ricavi sostenuti dal beneficiario nel rispettare i disciplinari di produzione o le condizioni previste nell'ambito delle diverse azioni agroambientali descritte di seguito.

Nella sottomisura 214 a sono attivate le seguenti azioni:

214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

4.1.2 a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate (es. avvicendamenti, rotazioni, sovesci, fasce inerbite ecc.). Gli aderenti all'azione devono pertanto impegnarsi per un quinquennio al rispetto dei vincoli previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.1.2.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto delle tecniche di produzione biologica definite dal regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni relativo al metodo di produzione biologica dei prodotti agricoli.

4.1.2.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario e per la quale è stato assunto l'impegno.

Il riferimento per la determinazione del periodo di impegno è l'annata agraria (11 novembre - 10 novembre dell'anno successivo).

4.1.2.3 Limitazioni ed esclusioni

Non sono ammesse le UTE miste ossia con superfici coltivate sia con il metodo convenzionale che biologico.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, salvo in presenza di colture ortive, per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei premi ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora, a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi, non sussistono più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg.CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Ove un'UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

4.1.2.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definite dal regolamento CEE n. 2092/91.

4.1.2.5 Ulteriori specifiche

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici, (sez. 1.1, 1.3 e 1.2 purchè l'UTE sia condotta interamente per quanto riguarda i terreni con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale);
- iscrivibili all'elenco regionale toscano (cioè con protocollazione informatica nel sistema di ARTEA della prima notifica); l'avvenuta iscrizione nell'elenco deve essere verificata al momento della stesura della graduatoria degli ammissibili a beneficio, in assenza dell'iscrizione si procede allo scorrimento della stessa.
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici (sez. 1.1, 1.3 e 1.2 purchè l'UTE sia condotta interamente per quanto riguarda i terreni con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale) , di altre regioni con riferimento alle particelle ricadenti nel territorio toscano.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di adesione.

4.1.2.6 Forma del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a finanziamento nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA:

COLTURE	Introduzione Premio euro/ha	Mantenimento Premio euro/ha
Vite	720	650
Olivo	600	500
Fruttiferi –floro vivaismo	840	700
Cereali	160	150
Mais	250	230
Industriali ed oleaginose	150	140
Leguminose da granella	115	100
Foraggiere	125	125
Pomodoro da industria	480	390
ortive	480	390

Sulla stessa superficie è concesso un premio ad annualità per una sola coltura.

Il premio può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

Per introduzione, ai fini dei pagamenti agroambientali, si deve fare riferimento ai periodi di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto così come previsto dal regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche, indipendentemente dalle eventuali modifiche del periodo di conversione disposte dall'Organismo di controllo. L'introduzione va considerata in riferimento allo stato della particella nel momento di ricezione della domanda di aiuto.

4.1.2.7 Localizzazione degli interventi.

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al paragrafo 4.1.2.3.

4.1.2.8 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definite dal regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1.2.5.

4.1.2.9 Impegni specifici collegati all'azione

I beneficiari hanno l'obbligo:

- di presentare la DUA.
- della raccolta del prodotto .
- di effettuare le analisi del suolo entro 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno.
- di ripetere le analisi del suolo entro l'ultimo anno o ultima campagna agraria di impegno.

- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno.
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte di ARSIA.
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione dei requisiti di accesso e priorità per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste si deve tener conto delle relative indicazioni regionali allegate al presente bando.

4.1.2.10 Tassi di contribuzione e minimi/massimi

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a pagamento. Il tasso di contribuzione è pari al 100%.

- Non sono ammessi pagamenti inferiori a euro 300.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

4.1.3 a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione e/o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata, così come definita in regione Toscana dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" che istituisce un marchio 'Agriqualità' per identificare i prodotti ottenuti secondo metodi a minor impatto ambientale. L'esigenza di sostenere in Toscana l'adozione di pratiche di agricoltura integrata deriva dalla necessità di ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole, in particolare nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati, in quelle in cui necessario salvaguardare le risorse idriche e in quelle di maggior pregio ambientale, in cui è importante proteggere la biodiversità.

4.1.3.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale prevede il rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione Toscana, relativi al metodo di produzione integrata.

4.1.3.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario e per la quale è stato assunto l'impegno.

Il riferimento per la determinazione del periodo di impegno è l'annata agraria (11 novembre - 10 novembre dell'anno successivo).

4.1.3.3 Limitazioni ed esclusioni

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, salvo in presenza di colture ortive, per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei premi ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistono più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg.CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE ricadenti:

a) nelle seguenti zone:

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati".

b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore di un concessionario di cui alla L.r. n. 25/99 (Norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

4.1.3.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata.

4.1.3.5 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a finanziamento nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA :

COLTURE	Introduzione e Mantenimento Premio euro/ha
Vite	400
Olivo	200
Fruttiferi – florovivaismo	420
Cereali	100
Mais	130
Industriali ed oleaginose	80
Leguminose da granella	70
Foraggere	60
Pomodoro da industria	220
Ortive	280

Sulla stessa superficie è concesso un premio ad annualità per una sola coltura.

Il premio può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

4.1.3.6 Localizzazione degli interventi

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al paragrafo 4.1.2.3.

4.1.3.7 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata così come definito dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al paragrafo 4.1.3.3.

Le condizioni di accesso devono essere possedute alla ricezione della domanda.

4.1.3.8 Impegni specifici collegati all'azione

I beneficiari hanno l'obbligo:

- di presentare la DUA.
- della raccolta del prodotto.
- di effettuare le analisi del suolo entro il 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno.
- della stesura del piano annuale di fertilizzazione.
- di ripetere le analisi del suolo entro l'ultimo anno o ultima annata agraria di impegno.
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno.

- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte di ARSIA.
- di rispettare i disciplinari di produzione integrata, approvati dalla regione Toscana relativi alla globalità delle tecniche produttive adottate per ciascuna coltura effettuata e alle modalità di conduzione delle superfici non coltivate ed extraagricole e di adeguarsi agli aggiornamenti degli stessi.
- di tenere ed aggiornare i registri aziendali nei quali siano riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo e le rimanenze dei prodotti impiegati, nonché date e modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale. Per i concessionari del marchio istituito ai sensi della L.R. 25/99 è sufficiente la tenuta della documentazione di registrazione di autocontrollo di cui al Regolamento regionale di attuazione della l.r. 25/99. Per le modalità di tenuta dei registri si rimanda alla delibera di G.R. n.221/2001 e successive m.e.i.
- di conservare i registri per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.
- di conservare le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati in azienda per gli interventi colturali e la documentazione prevista dai disciplinari per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione dei requisiti di accesso e priorità per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste e la realizzazione del piano di fertilizzazione si deve tener conto delle relative indicazioni regionali.

I registri disponibili nel sistema informativo ARTEA devono essere stampati dai detentori dei fascicoli aziendali e consegnati ai richiedenti ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

4.1.3.9 Tassi di contribuzione e minimi/massimi

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a pagamento, il tasso di contribuzione è pari al 100%.

- Non saranno ammessi pagamenti inferiori a euro 300,

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

5. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 2) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 3) Non aver riportato, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.d.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 4 deve essere posseduto e dichiarato da tutti gli amministratori.

Oltre alle condizioni di accesso sopra indicate per la presentazione della domanda, qualora il premio sia superiore a 10.000 euro, il richiedente deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria posizione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del dpr 602/1973 (la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata secondo il modello riportato all'Allegato 1).

6. Criteri di selezione delle domande

I criteri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso dei requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di ricezione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già percepite."

I. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio

II. Priorità per l'adesione alle azioni della misura

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c) adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	punti 12
d) adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità':	punti 5
e) adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b sono alternativi e cumulabili con i punteggi di cui alle lettere II.c, II.d e II.e nel limite di punti 13.

Verifica d'ufficio

III. Priorità per aree

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone: • SIC;	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • ZPS; • aree protette; • SIR: 	> di 75%	punti 3
b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40%	punti 5
	> di 40% a 60%	punti 8
	> di 60% a 80%	punti 11
	> di 80%	punti 14

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16.
 Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali (Non attivati)

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
 Verifica d'ufficio

VI. Adesione a sistemi di certificazione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato iscritto per la prima volta, o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
 Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III:b.
 I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle aree di cui al punto III.
 Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".
 Verifica d'ufficio.

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n.2092/91 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4,5
---	------------------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.
Verifica d'ufficio.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a. minor importo di contributo concedibile;
- b. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Verifica d'ufficio.

7. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e misure regionali

Gli impegni assunti in base al regolamento CEE 2078/92 (misura F) e al regolamento CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana devono essere conclusi nell'ambito di quanto stabilito dai relativi bandi di attuazione.

I beneficiari delle misure agroambientali di cui al regolamento CE 1257/1999 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013 solo se titolari di domande di adesione al reg. CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana azione "Allevamento di razze locali a rischio di estinzione" e 6.5.1 "Sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito per la durata di 10 anni".

I beneficiari della misura agroambientale F "Ritiro ventennale dei seminativi" di cui al regolamento Reg.CEE 2078/92 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013.

Possono aderire alle azioni 214 a1 e a2 i titolari di domanda della misura 4 a "Premi per l'avvicendamento con colture miglioratrici e con tecniche dell'agricoltura biologica e integrata a beneficio della zootecnia biologica e integrata" del Piano zootecnico regionale purchè non vi sia un doppio pagamento della superficie ad impegno.

8. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del Reg. CE n. 1782/03; DGR n. 949/07 e successivi atti regionali), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

9. Rispetto degli impegni specifici

Ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006, il mancato rispetto degli impegni specifici, individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

10. Riduzioni ed esclusioni

Il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. CE 1975/2006.

11. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura

E' autorizzata alle condizioni di cui all'art.27 del regolamento CE 1974/2006 comma 11 la trasformazione di qualsiasi impegno relativo alle azioni della misura 214 a. all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

E' autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli misura 221 (art. 43 del reg. CE 1698/2005). Il passaggio è possibile se le superfici oggetto di impegno rispettano i requisiti richiesti per l'accesso alla misura 221 e alle condizioni da questa previste. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

La trasformazione in entrambi i casi deve avvenire nel rispetto della tempistica per la nuova domanda di aiuto.

12. Combinazione e cumulo di diversi impegni

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione 214 b 1. "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";
2. è ammessa la combinazione di diverse azioni, purché non insistano sulla stessa superficie per le quali è già previsto un premio.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Reg. CE n.1698/2005 per l'attuazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

13. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree

Ai fini del pagamento di superfici investite a vigneto si fa riferimento sia per gli impianti specializzati che promiscui solo a vigneti iscritti allo schedario viticolo regionale (Reg. CE n.2392/86 e L.R. 21/2002); il beneficiario nell'indicazione della superficie impegnata deve riportare quanto dichiarato ai fini dello schedario stesso.

Ai fini del pagamento di superfici investite a olivo e fruttiferi occorre dichiarare, per particella catastale, sia il numero di piante che la superficie interessata dalla coltura non specializzata.

Con densità superiori a quelle sotto riportate e distribuzione delle piante uniforme sulla quota parte di particella interessata, la coltura verrà considerata come specializzata e non saranno ammissibili superfici a premio per altre tipologie di colture:

- olivo: 150 piante/ettaro
- fruttiferi: 500 piante/ettaro

Con densità inferiori a quelle sopra riportate le singole piante devono essere computate, ai fini della quantificazione della superficie interessata, con i seguenti parametri:

- olivo : 50 mq/pianta,
- fruttiferi : 20 mq/pianta.

Sulla eventuale quota parte di superficie residua saranno ammissibili superfici a premio per altre tipologie di colture.

14. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso previsti.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto può essere presentata solo se la Provincia o la Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Ove l'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

14.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per le istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007: "REG. CE 1698/05 - PSR 2007/13. INDICAZIONI AD ARTEA PER LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE"

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento a valere sul 2007	Entro il 31 luglio 2007 con l'ultima DUA che contenga un piano colturale.
Integrazione della documentazione necessaria per procedere alla selezione delle domande	Entro il 15 aprile 2008 attraverso specifica opportunità DUA 2007 (ID 8000)
Graduatoria degli ammissibili e dei finanziabili	Entro 15 maggio

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento in fase di prima attuazione

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento a valere sul 2008	Entro 15 maggio 2008.
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili comprensiva delle istanze non ammissibili a finanziamento nel 2007	Entro il 15 luglio 2008

Per le istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007 la domanda presentata al 15 maggio 2008 vale come domanda di pagamento annua sull'annualità 2008 nel caso in cui il richiedente risulti nella graduatoria delle domande finanziabili sul 2007; diversamente la domanda vale come nuova domanda di aiuto e pagamento per l'annualità 2008.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento a regime.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto o di ampliamento	Entro 31 ottobre di ogni anno
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria di ammissibilità	Entro il 28 febbraio di ogni anno
Presentazione domanda di pagamento	Entro il 15 maggio di ogni anno
Graduatoria delle domande finanziabili	Entro il 15 luglio di ogni anno

La graduatoria delle domande finanziabili è fatta in base all'assegnazione finanziaria dell'anno di riferimento.

14.2 Presentazione delle domande di pagamento

Le domande di pagamento devono essere ricevute entro il giorno 15 maggio.

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni solari.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

In presenza di una domanda di pagamento presentata nei termini sopra descritti, le domande inoltrate successivamente saranno considerate di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004 se presentate entro il 09 giugno. In particolare, per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, altrimenti subiranno una riduzione pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo se presentata entro il 9 giugno.

La mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini previsti dal reg. CE n.796/2004 comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, gli impegni devono comunque essere rispettati pena il recupero delle somme già percepite.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

14.3 Ricevibilità delle domande

Ai fini della ricevibilità delle domande di aiuto e di pagamento vale quanto segue:

- In caso di sottoscrizione mediante firma digitale, la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;

- In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

14.4 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07¹ i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ²	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ²	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAM	

14.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

14.5.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 paragrafi 16-17-18-19.

I richiedenti dell'azione 214.a.1 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica" iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altra Regione per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento devono accedere al sistema informativo ARTEA o direttamente o tramite CAA.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento nei termini di approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, decadono.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

¹ L.r. n.45/07 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

² Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.6 Termini per la presentazione delle domande

14.6.1 Domande di aiuto e pagamento per le istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007

Le istanze di cui alla delibera di G.R. n.354/2007 possono essere ammesse a pagamento per l'annualità 2007 se gli enti hanno previsto risorse assegnabili per detta annualità.

La domanda di aiuto e di pagamento si intende presentata attraverso l'ultima DUA ricevuta entro il 31 luglio 2007 che contenga un piano colturale. L'integrazione della documentazione necessaria per procedere alla selezione delle domande a valere sul 2007 deve pervenire a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15 aprile 2008. L'integrazione deve avvenire attraverso specifica opportunità DUA 2007 (id 8000) che contenga comunque il piano colturale a particella e quanto necessario per completare la documentazione ai fini istruttori per la selezione dei beneficiari.

I requisiti di accesso per accedere alle azioni devono essere posseduti alla data di chiusura di cui al decreto ARTEA n. 72/2007.

Entro il 15 maggio va presentata la domanda annua di pagamento a valere sul 2008.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di cui al decreto ARTEA n. 72/2007 (1 agosto 2007 – 31 luglio 2012).

La domanda presentata al 15 maggio 2008 vale come domanda di pagamento annua sull'annualità 2008 nel caso in cui il richiedente risulti nella graduatoria delle domande finanziabili sul 2007; diversamente la domanda vale come nuova domanda di aiuto e pagamento per l'annualità 2008.

14.6.2 Domande di aiuto e pagamento prima attivazione del Bando

In sede di prima attivazione delle azioni le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15 maggio 2008 e costituiscono anche domanda di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto (16 maggio 2008 – 15 maggio 2013).

14.6.3 Domande di aiuto e di pagamento a regime

La presentazione delle domande di aiuto è possibile in ogni momento dell'anno, tuttavia, per essere inserite nella graduatoria relativa alla concessione dei contributi relativi ad una determinata annualità, le domande di aiuto devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'annualità di riferimento della domanda (es. entro il 31.10.08 per le domande riferite alle disponibilità previste nel piano finanziario dell'Ente competente per il 2009).

Entro il 15 maggio dell'anno successivo deve essere presentata la domanda annua di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata quinquennale dell'impegno è commisurato alle campagne agrarie di riferimento. L'annata agraria ha come riferimento il periodo dall' 11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo.

14.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. CE 1257/99

I rinnovi di adesione al reg. CEE 2078/92 (misura F.1 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni) e al reg. CE 1257/99 (misura 6 (f) misure agroambientali) devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno tramite DUA.

14.8 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE dovuto all' acquisizione, a qualsiasi titolo, di nuove superfici devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto ossia 31 ottobre di ogni anno.

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni e indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento sono soggetti ad impegno.

Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno.

Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di inizio dell'annata agraria di riferimento.

Non sono considerati ampliamenti ai fini dell'ammissibilità a premio le superfici già sottoposte ad impegno che non erano elegibili a premio, ma lo diventano per scelte colturali ed imprenditoriali.

14.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso del decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

14.10 Recesso/Trasferimento impegno

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dell'UTE il beneficiario è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione (ARTEA), entro 30 giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il cedente non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di tre anni su cinque.

In caso di subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dell'UTE, i pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i se in possesso dei requisiti di accesso all'azione, qualora tali requisiti non fossero rispettati, si procederà al recupero dei premi già liquidati.

Il subentro è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della DUA.

In caso di subentro il pagamento del premio avviene a favore del soggetto che ha adempiuto all'impegno per l'intera annata agraria di riferimento, non sono quindi riconosciuti pagamenti a fronte di impegni per periodi inferiori all'annata agraria di riferimento.

Non sono ammessi subentri tra il 2007 e 2008 per le domande di aiuto e di pagamento delle istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007, ossia il richiedente deve essere lo stesso per due annualità.

14.11 Integrazione documentale

Per chi aderisce all'azione 214.a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" gli estremi del contratto o contratti di fornitura o gli estremi del documento per lo status di socio fornitore rilasciato dal concessionario, devono essere inseriti nella DUA ai fini della valutazione dei requisiti di accesso o di priorità.

14.12 Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammissibili sulla base delle autodichiarazioni;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede a comunicare ai richiedenti le cui domande non sono ammissibili le motivazioni degli esiti istruttori negativi, con lettera raccomandata.

In sede di prima attivazione il provvedimento di cui ai punti precedenti è adottato entro il 15 luglio.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 15 luglio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

Per le istanze di cui alla delibera di G.R. n.354/2007 gli elenchi di cui sopra, relativi all'annualità 2007, sono adottati entro il 15 maggio 2008.

L'ARTEA provvede a comunicare ai richiedenti le cui domande non sono ammissibili le motivazioni degli esiti istruttori negativi, con lettera raccomandata.

L' ARTEA rende pubblica la graduatoria delle domande ammissibili e delle ammesse a finanziamento.

14.13 Istruttoria recupero

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

15. ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_____ sottoscritt _____
(cognome) (nome)
nat _____ a _____ (_____) il _____
(luogo o Stato estero) (provincia)
residente a _____ (_____) in via _____ n _____
(luogo) (provincia) (indirizzo)
codice fiscale _____

nella qualità di rappresentante legale della società/associazione _____			
con sede a _____ (_____) in via _____ n _____			
(luogo) _____ (provincia) _____ (indirizzo) _____			
partita IVA _____ codice fiscale _____			

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
DICHIARA

di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

ovvero

di essere inadempiente all'obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad euro _____ derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento:

cartella n _____	data notifica _____	importo _____	_____
cartella n _____	data notifica _____	importo _____	_____
cartella n _____	data notifica _____	importo _____	_____
cartella n _____	data notifica _____	importo _____	_____

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ (luogo, data)

In fede

(a cura dell'ufficio)

Dichiarante identificato:

mediante fotocopia del documento d'identità che si allega

personalmente, al momento dell'apposizione della sottoscrizione

Estremi del documento d'identità allegato in copia o esibito:

tipo _____ n _____ rilasciato il _____ da _____

_____ (luogo, data)

Il funzionario addetto

ALLEGATO B

Indicazioni tecniche per l'effettuazione delle analisi in attuazione degli impegni di cui al Piano di sviluppo rurale 2007-2013 azione 214 al "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Introduzione

Il presente documento indica le modalità di campionamento e l'esecuzione delle analisi fisico-chimiche del terreno per adempiere agli impegni previsti dall'attuazione dell'azione 214 al "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Linee guida per il campionamento del terreno e l'effettuazione delle analisi.

Analisi

Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi e sono finalizzate ad una miglior conoscenza delle caratteristiche del terreno.

All'inizio dell'impegno l'azienda deve disporre di analisi fisico-meccaniche e chimiche del terreno nelle quali sono state determinate tessitura, pH, sostanza organica, capacità di scambio cationico (CSC), calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabile.

Sono valide anche analisi eseguite nei due anni precedenti l'assunzione dell'impegno, purché comprensive dei dati sopra richiamati.

Qualora siano disponibili carte pedologiche o di fertilità dettagliate dalle quali si evincono i dati relativi alla granulometria, pH o calcare totale, questi dati non è necessario determinarli analiticamente.

I dati delle analisi devono essere conservati in azienda.

Le analisi devono essere riferite, per gruppi di colture, ad un'estensione di superficie di seguito indicata:

- cereali, industriali compreso no-food e foraggere ogni 10 ettari;
- officinali ogni 5 ettari;
- frutticole, vite ed olivo ogni 2 ettari;
- orticole in coltura specializzata ogni 2 ettari, se in successione con altri gruppi di colture ogni 10 ettari;

salvo che l'azienda non sia in grado di dimostrare con una relazione tecnica firmata da un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati dal punto di vista pedologico e/o agronomico; tale relazione deve indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza.

E' necessario indicare la provenienza dei campioni prelevati e sottoposti ad analisi, per consentire un'attività di monitoraggio della fertilità, utilizzando o fogli di mappa o riportando nei registri aziendali le particelle o le aree omogenee dalle quali sono stati prelevati i subcampioni/campioni o altro documento consultabile.

Successivamente all'inizio dell'impegno e per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo, calcare totale e capacità di scambio cationico) non sono più richieste nuove determinazioni analitiche, mentre limitatamente alle altre proprietà occorre ripetere le analisi ogni 5 anni.

I beneficiari devono ripetere le analisi entro l'ultimo anno o annata agraria di impegno limitatamente a quelle proprietà che si modificano nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabile).

Campionamento del terreno

I prelievi devono essere effettuati a sufficiente distanza di tempo dalle ultime lavorazioni e soprattutto dalle concimazioni, pertanto per le colture erbacee devono essere eseguiti alla fine del ciclo colturale e subito dopo la raccolta mentre per le colture arboree almeno 2-3 mesi dalle ultime concimazioni primaverili o autunnali.

Occorre campionare la porzione dello strato di terreno che risulta maggiormente interessato dalle lavorazioni e dalle radici delle colture, quindi si dovrà operare in funzione del tipo di coltura praticata, prelevando per le colture erbacee lo strato di terreno da 0 a 30 cm, mentre per le colture arboree lo strato da 0 a 50 cm. I subcampioni devono essere prelevati a 10 metri dai corsi d'acqua e scoline e 100 metri dalle strade.

Il numero di subcampioni che si devono raccogliere nel rispetto delle superfici indicate o dell'area omogenea è a discrezione del tecnico in considerazione della rappresentatività dell'area considerata. Il campione di terreno da sottoporre ad analisi viene costituito da più sub-campioni tutti dello stesso volume prelevati alla medesima profondità.

Il numero di sub-campioni generalmente non deve essere inferiore a 6 salvo diverse indicazioni del tecnico. E comunque non inferiore a 1 subcampione ogni tre ettari.

I sub campioni di terreno devono essere riuniti, rimescolati ed omogeneizzati nel miglior modo possibile.

Successivamente, il campione ottenuto si pone in un contenitore pulito, e si avvia alle analisi.

La scelta dei punti di prelievo dei sub-campioni può essere fatta seguendo diverse modalità e a titolo di esempio si possono citare:

- un campionamento irregolare seguendo un percorso a zig-zag all'interno dell'area da campionare.
- un campionamento sistematico ricorrendo idealmente ad una suddivisione della zona di campionamento, utilizzando un reticolo di dimensioni opportune, in unità approssimativamente della medesima dimensione nelle quali viene prelevato il sub-campione. Ogni unità elementare viene così ad avere un uguale peso nella costituzione del campione finale.
- un campionamento composto puntiforme mediante il quale prelevare dei campioni in un'area limitata della zona soggetta a campionamento. Rispetto agli altri metodi consente di valutare meglio le differenze di fertilità fra punti diversi all'interno dell'azienda e può essere consigliato per sondare come varia la fertilità del suolo all'interno di un'azienda mai indagata
- un campionamento non sistematico scegliendo i punti di prelievo idealmente da una X o preferibilmente W .